CONTRATTO DI APPALTO

SERVIZIO DI SVILUPPO E PRODUZIONE DI UN CONTENUTO AUDIOVISIVO DESTINATO ALL'INAUGURAZIONE DEI SOTTERRANEI DI PALAZZO VENEZIA E DEL VITTORIANO E ALLA PROIEZIONE ALL'INTERNO DEL RELATIVO PERCORSO DI VISITA
CIG BD84F0D1A8

TRA

il **Vittoriano e Palazzo Venezia**, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, nella persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche "Stazione Appaltante" o "Istituto" o "Ente Committente")

E

l'Operatore Economico **Instant Crush Records S.r.l.s,** con sede legale Via Giambattista Vico n. 1, 00196 - Roma, P.IVA 15316141009 – pec instantcrushrecords@pec.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* Dott. Gianluca Torresi (di seguito anche "Appaltatore" o "Affidatario")

(di seguito congiuntamente anche dette le "Parti")

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'Istituto affida a **Instant Crush Records S.r.l.s.**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di sviluppo e produzione di un contenuto audiovisivo destinato all'inaugurazione dei sotterranei di Palazzo Venezia e del Vittoriano e alla proiezione all'interno del relativo percorso di visita.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le specifiche di cui al disciplinare tecnico e gli altri allegati, e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.

Le prestazioni rese dall'Appaltatore dovranno essere svolte a proprio rischio, con mezzi e attrezzature tecniche adeguate e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che, benché non materialmente allegati, si richiamano a formarne parte integrante:

- la richiesta di preventivo prot. n. 3735 del 21 ottobre 2026;
- l'offerta economica prot. n. 3754 del 22 ottobre 2026;

Tutti i suddetti documenti, visionati e integralmente accettati dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto
Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00), oltre IVA pari a euro 2.090,00 (duemilanovanta/00) per un impegno complessivo dell'Amministrazione pari a euro 11.590,00 (undicimilacinquecentonovanta/00), come da preventivo del 22 ottobre 2026.

Articolo 4 – Durata dell'appalto e attività di affiancamento e passaggio di consegne
Il presente contratto acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.
Il contenuto audiovisivo oggetto dell'appalto, completo in ogni sua parte e conforme alle specifiche tecniche richieste dalla Stazione Appaltante, dovrà essere consegnato entro e non oltre il **15 novembre 2026**.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere eventuali integrazioni o modifiche necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, purché compatibili con l'oggetto dell'affidamento.
Il contratto si intende concluso con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o con la verifica di conformità delle prestazioni.
Il mancato rispetto del termine di consegna previsto dal presente articolo comporterà l'applicazione delle penali di cui all'articolo 9 del presente contratto.

Articolo 5 – Obblighi esecutivi dell'Appaltatore
L'Appaltatore si impegna a eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento nel rispetto delle condizioni previste dal contratto, dalla richiesta di preventivo e dall'offerta acquisita agli atti.
In particolare, l'Appaltatore è tenuto a curare tutte le attività necessarie allo sviluppo, alla produzione e alla post-produzione del contenuto audiovisivo oggetto dell'affidamento, destinato all'inaugurazione dei sotterranei di Palazzo Venezia e del Vittoriano, e alla successiva proiezione all'interno del relativo percorso di visita.
Il contenuto audiovisivo dovrà avere una durata indicativa di circa 9 minuti ed essere realizzato in conformità all'offerta economica presentata dall'Appaltatore e acquisita agli atti della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore dovrà garantire il coordinamento con il personale dell'Istituto per la definizione dei contenuti, delle modalità di realizzazione e delle eventuali modifiche o integrazioni ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della corretta esecuzione del servizio.
L'Appaltatore garantisce che tutti i materiali utilizzati e i diritti necessari alla realizzazione e all'utilizzo del prodotto audiovisivo siano nella propria disponibilità o comunque legittimamente acquisiti, manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi

pretesa di terzi connessa alla violazione di diritti d'autore, diritti connessi o altri diritti di proprietà intellettuale.
Alla data di consegna, il contenuto audiovisivo dovrà essere completo, pronto per l'utilizzo e conforme alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante nell'ambito dell'affidamento.

Articolo 6 – Proprietà intellettuale, diritti di utilizzazione economica e consegna dei materiali

Con il pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore cede in via esclusiva alla Stazione Appaltante, senza limiti di tempo, territorio o modalità di utilizzo, tutti i diritti di utilizzazione economica sul contenuto audiovisivo realizzato nell'ambito del presente affidamento, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.
In particolare, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di utilizzare, riprodurre, pubblicare, comunicare al pubblico, diffondere, proiettare, distribuire, archiviare, modificare, adattare e mettere a disposizione il contenuto audiovisivo, integralmente o parzialmente, con qualsiasi modalità e attraverso qualsiasi canale o supporto, per finalità istituzionali, culturali, scientifiche, didattiche, promozionali e di valorizzazione del patrimonio culturale.
L'Appaltatore garantisce di aver acquisito, ove necessario, tutte le autorizzazioni, licenze, liberatorie e i diritti di utilizzazione relativi a musiche, immagini, filmati, fotografie, opere dell'ingegno e ogni altro materiale utilizzato nella realizzazione del contenuto audiovisivo, assicurandone la validità e l'estensione necessarie a consentire il pieno esercizio dei diritti ceduti alla Stazione Appaltante.
L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento o azione promossa da terzi in relazione alla titolarità o all'utilizzo dei materiali impiegati nella realizzazione del contenuto audiovisivo.
Alla consegna del prodotto finale, l'Appaltatore dovrà altresì consegnare alla Stazione Appaltante tutti i file sorgente e di lavorazione nella loro versione editabile, nonché ogni ulteriore materiale utile alla successiva modifica, aggiornamento, adattamento o riutilizzo del contenuto audiovisivo.
La cessione dei diritti e la consegna dei materiali di cui al presente articolo si intendono integralmente compensate dal corrispettivo contrattuale e non comportano il riconoscimento di ulteriori somme a favore dell'Appaltatore.
Restano salvi i diritti morali d'autore riconosciuti dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co. 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8 - Subappalto

L'appaltatore, all'atto dell'offerta, ha dichiarato di non subappaltare alcuna prestazione.

Articolo 9 - Penali

In caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito):

- Per ogni giorno naturale di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali entro i termini concordati con la Stazione Appaltante, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale;
- per ogni difformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto previsto dal contratto e dalla documentazione di cui all'art. 2 del presente contratto, non regolarizzata entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale;

Qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente stesso.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore P.E.C. (posta elettronica certificata) con indicazione, in caso di riscontrate difformità nell'esecuzione delle prestazioni, di un congruo termine per l'adempimento. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Stazione Appaltante).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 10 – Manleva. Responsabilità.

L'affidatario è tenuto a risarcire i danni arrecati all'Ente Committente, in dipendenza dell'esecuzione delle attività prevista dal presente Contratto, ed è in ogni caso direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione del servizio qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

L'affidatario, dunque, si obbliga espressamente a manlevare la stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro nel corso dello

svolgimento dell'appalto in oggetto. Conseguentemente, l'Appaltatore si accolla l'obbligo di risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato, anche da terzi, al Vittoriano e Palazzo Venezia, in relazione a quanto sopra.

In caso di danno subìto dall'Istituto, questo formulerà una contestazione a mezzo pec degli addebiti rivolti all'Appaltatore con una stima economica che andrà liquidata nei termini indicati nella nota di contestazione, potendo la Stazione Appaltante anche compensare i crediti c.d. risarcitori con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione.

Restano ferme le ulteriori obbligazioni di garanzia e manleva assunte dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 6 del presente contratto in materia di diritti di proprietà intellettuale e utilizzo dei materiali impiegati nella realizzazione del contenuto audiovisivo

Articolo 11 – Garanzie e Polizze assicurative

In applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, a fronte delle specifiche qualità soggettive dell'Appaltatore e della sua comprovata affidabilità, non è richiesta la garanzia definitiva.

L'Appaltatore dichiara di essere titolare di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), a copertura dei danni che possano derivare dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, giusta polizza n. 226110586 rilasciata da UNIPOL in data 09/11/2026 con i seguenti massimali:

€ 500.000,00.

Copia della polizza e delle relative quietanze attestanti il pagamento del premio dovranno essere prodotte all'Istituto prima dell'avvio del servizio e mantenute aggiornate per l'intera durata contrattuale.

Tale copertura deve essere operante e pienamente efficace prima dell'inizio di qualsiasi attività contrattuale, a decorrere dalla data di avvio del servizio e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'interruzione, l'annullamento o il mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono inadempimento grave e legittimano il Committente a risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 12 – Varianti

L'Ente potrà richiedere all'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'Appalto, l'esecuzione di varianti in corso d'opera nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto *ex* articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

conto corrente [redacted]

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

[redacted]

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno riportare il CIG e, ove previsto, il CUP, il capitolo di spesa, il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Istituto, ed inoltrate in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 14 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Disciplinare e nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023, nonché nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di servizi e forniture.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 15 – Dichiarazione anti-*pantouflage*

Con riferimento del presente contratto, l'affidatario dichiara:

- di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Istituto il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Istituto;

- il possesso dei requisiti di ordine generale nonché di ordine speciale di cui al D. Lgs. n. 36/2023 con specifico riferimento alla natura oggetto dell'incarico;
- l'insussistenza di cause di incompatibilità e di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di ritenere il compenso indicato all'art. 3 pienamente remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente contratto;
- di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente contratto.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto

Ferme restando le clausole risolutive espresse di cui sopra, per la risoluzione del contratto trovano altresì applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Disciplinare tecnico.

Articolo 17 - Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 18 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Roma.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

L'Affidatario sarà nominato, *ex* art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 20 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Luogo, data_____
Per l'affidatario _____

(sottoscritto con firma digitale)

TORRESI
GIANLUCA
10.11.2026
11:15:24
GMT+01:00

Luogo, data_____
Per l'Ente committente: _____

(sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da

EDITH GABRIELLI

O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT